CAMERA DEI DEPUTATI N. 2496

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BRUNO PAOLO, TASSONE

Presentata il 21 marzo 1988

Adeguamento del trattamento economico del personale direttivo e dei primi dirigenti dell'amministrazione della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge ha la precipua funzione di adeguare il trattamento economico del personale direttivo e dei primi dirigenti dell'amministrazione della difesa a quello già riconosciuto ai commissari e dirigenti della polizia di Stato (legge 1° aprile 1981, n. 121, articolo 43, commi 22 e 23), ai funzionari direttivi e primi dirigenti dell'amministrazione penitenziaria (legge 27 ottobre 1987, n. 436) ed, in particolare, agli ufficiali dei gradi da capitano a colonnello delle Forze armate e di polizia al maturare di determinate anzianità di servizio (15 o 25 anni).

La concessione del predetto trattamento economico verrebbe a costituire un giusto riconoscimento dell'atipicità dell'amministrazione della difesa rispetto a tutte le altre amministrazioni dello Stato, che determina ed esige una diversa e peculiare professionalità in coloro che ne fanno parte tanto che essi siano ufficiali o funzionari direttivi.

Non si può non rilevare che con la legge 14 novembre 1987, n. 468, riguardante la concessione dei miglioramenti economici al personale militare, siano rimasti esclusi dagli stessi i funzionari direttivi e dirigenti della difesa che, in continuo contatto con il personale ufficiali, sia a livello degli enti centrali che periferici, non possono non risentire dei mutamenti che si verificano nel trattamento economico di quest'ultimo.

I funzionari direttivi e dirigenti della difesa svolgono infatti la loro attività nello stesso ambiente, negli stessi uffici o stabilimenti, con gli stessi orari di lavoro e le medesime finalità e sono molto

spesso investiti di funzione di direzione e di coordinamento di personale militare ufficiali.

In particolare, a titolo esemplificativo, si ricorda che un tenente colonnello (VIII livello bis) che svolge le stesse funzioni di un direttore aggiunto di divisione (IX livello), essendo anche egli preposto alla reggenza di un'unità organica, a seguito dei recenti miglioramenti economici,attualmente gode di un trattamento retributivo di gran lunga superiore a quello del predetto funzionario ed anche a quello di un dirigente civile dell'amministrazione difesa, ciò che da' origine a demotivazione e profondo malcontento che incidono negativamente sul buon andamento del servizio.

Si sottolinea, inoltre, che l'adeguamento retributivo cui è finalizzata la presente proposta di legge, oltre ad evitare palesi ed ingiustificate disparità fra categorie di personale operante nello stesso apparato amministrativo, comporta un onere di bilancio estremamente contenuto in quanto essa sarebbe rivolta ad una fascia di destinatari la cui dotazione numerica ammonta a 491 unità, costituenti, in termini percentuali, non più del 2 per cento rispetto al personale ufficiali in servizio.

Si fa, oltretutto osservare che prevedendo la proposta di legge in questione uno scorrimento economico al maturare di determinate anzianità di servizio, la stessa avrebbe un'incidenza economica distribuita nel corso del tempo.

Per gli esposti motivi e per un atto di dovuta giustizia, si confida nell'approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In favore del personale civile di ruolo dell'amministrazione della difesa a decorrere dal 1° gennaio 1988, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:

a) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente;

b) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva ed ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1988 in lire 1.741 milioni, si provvede mediante accantonamento dai normali stanziamenti relativi ai capitoli di spesa attinenti allo stato di previsione del Ministero della difesa.